

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Isabella Smussi

Consulenti del lavoro

Silvia Margini

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard
Luisa Cirelli

Circolare SNA n° 1/2013

NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE

Nell'ambito della Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione.

A seguito di queste nuove disposizioni, il contenuto della fattura è stato innovato; si riportano di seguito i principali elementi che le fatture emesse dal 1 gennaio 2013 dovranno contenere:

- data di emissione;
- numero progressivo della fattura **che la identifichi in modo univoco**; l'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che **il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare**, come in passato, in quanto l'identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data di emissione. Si può concludere quindi che nulla cambia rispetto al passato.
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- **numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente**
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

Si ricorda che qualora si emettano fatture relative a provvigioni, è sempre obbligatorio indicare il regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

LA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO/SUBAPPALTO

Il Decreto Crescita ha modificato la disciplina in materia di responsabilità nell'ambito dei **contratti di appalto e subappalto di opere e servizi**.

In caso di appalto di opere o servizi, l'**appaltatore**, nel limite del corrispettivo dovuto, è **solidalmente responsabile** con il **subappaltatore** dei versamenti, a carico di quest'ultimo per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, relativi:

- alle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente**;
- all'**IVA**.

La disposizione in estrema sintesi prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta su valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

La **responsabilità** è **esclusa** qualora i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati.

A tal fine l'appaltatore/committente deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la **documentazione** comprovante che il subappaltatore/appaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti.

La documentazione può essere rilasciata tramite un'asseverazione resa da un **CAF Imprese** o da un **professionista abilitato**, ex art. 3, comma 3, lett. a), DPR n. 322/98 (dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente del lavoro).

L'**appaltatore** può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione.

Inoltre il **committente** deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, la **documentazione** da quest'ultimo resa, comprovante che i suddetti versamenti, scaduti alla data del pagamento, sono stati regolarmente effettuati dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Anche il **committente** può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione.

Con la Circolare n. 40/E l'Agenzia delle Entrate precisa che il committente/appaltatore deve richiedere, a partire dall'**11.10.2012**, la **documentazione** attestante la regolarità dei suddetti versamenti effettuati, rispettivamente, dall'appaltatore/subappaltatore con riferimento soltanto alle prestazioni rese nell'ambito di **contratti stipulati dal 12.08.2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 83/2012).

L'Agenzia precisa, inoltre, che la **certificazione di regolarità dei versamenti** effettuati dall'appaltatore/subappaltatore può essere rilasciata oltre che tramite un'asseverazione resa dal responsabile di un CAF Imprese/professionista abilitato anche tramite una **dichiarazione sostitutiva resa direttamente dall'appaltatore/subappaltatore** ai sensi del DPR n. 445/2000.

Si ritiene che la suddetta normativa si applichi anche ai contratti di Agenzia e di Subagenzia.

DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI

Con la modifica dell'art.164 del TUIR è disposta la riduzione della percentuale di **deducibilità dei costi relativi ai veicoli** utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% **al 20%**.

Resta invariata, invece, la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati dagli agenti di assicurazione, che continua ad essere l'80%.

TARES

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che sostituisce tutti i tributi attualmente applicabili sui rifiuti. A regime il versamento è effettuato in quattro rate trimestrali nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e i Comuni potranno variare non soltanto la scadenza, ma anche il numero delle rate di versamento.

La Finanziaria 2013 ha tuttavia modificato i criteri per la determinazione del tributo e ha previsto un periodo transitorio per il versamento per l'anno 2013 del tributo.

La disciplina transitoria per il 2013 prevede, infatti, che il versamento della prima rata del tributo sia posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per i Comuni di rinviare ulteriormente tale termine.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi,
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto,

alla data dell'**1.01.2013**, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2013** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della **perizia** di stima;
- al versamento dell'**imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

- **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
- **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

INCREMENTO ALIQUOTE IVA

La Finanziaria 2013 ha disposto l'incremento, dall'**1.07.2013**, dell'aliquota IVA ordinaria **dal 21% al 22%**.

MORATORIA ABI

L'Associazione Bancaria Italiana ha reso nota la proroga al prossimo 31 marzo 2013 per la presentazione delle domande alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" dello scorso 28 febbraio 2012.

La moratoria prevede:

- la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di *leasing* immobiliare o mobiliare, a condizione che i contratti di mutuo o *leasing* non abbiano già fruito della moratoria prevista dall'Avviso del 3 agosto 2009;
- l'allungamento della durata dei contratti di mutuo, a condizione che tali contratti non abbiano già fruito dell'allungamento previsto dall'accordo del 16 febbraio 2011;

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

- l'allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni.

PEC E IMPRESE INDIVIDUALI

Il Decreto Crescita 2.0 (L. 221/2012), in vigore dal 19.12.2012, prevede l'obbligo per le **imprese individuali** non soggette a procedure concorsuali di depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**) entro il **30.06.2013**.

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA – NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2013

La Legge di Stabilità 2013, all'art. 1, comma 508, prevede che a decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le previsioni del D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000. Con questa nuova disposizione, è stato chiarito il regime di imponibilità delle polizze sulla vita.

Vengono apportate alcune modifiche alla tassazione per le polizze vita aziendali stipulate anteriormente al 1996. In particolare, tali polizze vengono assoggettate a tassazione secondo le modalità prestabilite dal D.Lgs. n.47/00, pertanto anche i proventi derivanti dalle polizze stipulate entro il 31 dicembre 1995 concorrono dal 2013 al reddito complessivo imponibile, senza che la compagnia prelevi alcuna ritenuta o imposta sostitutiva.

La ritenuta di imposta del 12,5% relativa ai rendimenti pregressi dovrà essere versata in 5 anni a decorre dal 2013 e fino al 2017.

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

A partire dal 1° gennaio 2013, l'**IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha preso il posto dell'ISVAP.

Il nuovo istituto ha l'obiettivo di assicurare una maggiore integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria. La presidenza dell'istituto è attribuita per legge al direttore generale della Banca d'Italia.

TOBIN TAX

È introdotta un'**imposta sulle transazioni finanziarie** (c.d. Tobin tax) relativamente:

- **al trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi** ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell'emittente e al **trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni**; detta imposta, pari allo 0,2% (ridotta allo 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati) **per il 2013** è stabilita nella misura dello **0,22%** (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati);
- alle **operazioni** (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) **su strumenti finanziari derivati** (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui **contratti a termine**. In tal caso l'imposta è dovuta in **misura fissa**, differenziata a seconda della tipologia di strumento e del valore del contratto.

L'imposta dovuta in misura percentuale è applicabile alle **transazioni concluse a decorrere dall'1.03.2013** mentre quella in misura fissa alle **transazioni concluse dall'1.07.2013**.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DM.

MINI-PATRIMONIALE 2012: IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE E TITOLI

CONTI CORRENTI: l'imposta di bollo sarà pari a 34,20 euro su qualsiasi deposito di denaro: conti correnti bancari, postali, e conti di deposito. Saranno esentati i conti di giacenza media fino a 5.000 euro.

Per le persone Giuridiche, l'imposta sale a 100 euro.

TITOLI E RISPARMI: vengono tassati tutti gli strumenti finanziari detenuti, anche non soggetti a obbligo di deposito. Saranno colpite quindi anche le polizze vita e i fondi di investimento e risparmio. L'imposta sarà pari all'1 per mille con importo minimo di 34,20 euro e uno massimo di 1.200 euro.

Per il calcolo si prenderà in considerazione in prima battuta il valore di mercato se presente o il valore nominale e se mancanti il valore di rimborso. La mini patrimoniale riguarda anche i fondi azionari ed obbligazionari di investimento in quanto riguarda qualsiasi tipo di accantonamento del risparmio.

ESENZIONI: sono esenti i fondi pensione e quelli sanitari

COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI IN AMBITO ASSICURATIVO

L'art. 22 del DL n. 179/2012 (Decreto Sviluppo) convertito in **Legge n. 221 del 17/12/2012**, ha introdotto il principio di collaborazione tra gli intermediari in ambito assicurativo.

Gli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.

E', quindi, previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le eventuali clausole incompatibili con le previsioni di cui sopra sono nulle per violazione di norma di legge e si considerano non apposte.

DEDUCIBILITÀ DALL'IRPEF/IRES DELL'IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - ISTANZA DI RIMBORSO PER GLI ANNI PREGRESSI

L'art. 2, DL n. 201/2011 (c.d. Decreto "Salva Italia") prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, è possibile **dedurre** dal reddito d'impresa **l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato** al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.

Tale **deduzione** va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il **principio di cassa** (imposta pagata).

In pratica, dal 2012, oltre al 10% dell'IRAP pagata, è possibile dedurre dal reddito d'impresa una quota dell'IRAP pagata corrispondente al costo del lavoro indeducibile.

A seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali", il citato art. 2, oltre a prevedere la deducibilità a regime dell'IRAP pagata sul costo del lavoro, ha **regolamentato la modalità di richiesta di rimborso per gli anni precedenti al 2012** obbligando i contribuenti interessati alla presentazione di un'istanza secondo le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate.

La condizione necessaria per presentare l'istanza è che, per l'anno interessato, il **contribuente abbia sostenuto spese per il personale dipendente o soggetti assimilati**.

Il Provvedimento in esame stabilisce che l'istanza di rimborso sia presentata entro 48 mesi dal versamento in base all'art. 38, DPR n. 602/73;

In generale quindi il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile rideterminare la base imponibile e presentare l'istanza per ottenere il rimborso dell'imposta versata (in acconto e a saldo) in eccedenza, **è il 2007 (in relazione al quale l'imposta a saldo è stata versata ordinariamente nel giugno 2008).**

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario;
- **tramite i soggetti incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).**

DEDUZIONI IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia **dal 2014** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sono incrementate la **deduzione IRAP** c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione **inferiore o uguale a € 180.999,91.**

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Dall'1.01.2013 sono **umentate le detrazioni** relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:

- **€ 950** (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- **€ 1.220** (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l'aumento delle predette detrazioni di **€ 400** (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 14/01/2013

(Maurizio Borboni)

